

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 DI

Parte Speciale C:

Reati di criminalità organizzata
ex art. 24-ter Lgs. 231/2001

ESI S.p.A.

Tabella 1 - Riepilogo modifiche ed aggiornamenti

Versione	Approvato da	Motivo aggiornamento	Data validità
1.00	Consiglio di Amministrazione	Prima emissione	5 agosto 2024



INDICE DEI CONTENUTI

1.	DEFINIZIONI.....	3
2.	PREMESSA.....	5
3.	LE FATTISPECIE DI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-BIS DEL DECRETO).....	6
4.	PROCESSI SENSIBILI	9
5.	PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA E COMPORTAMENTO E DI ASSETTO DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	17
6.	PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO..	19
o	<i>GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI E DEI RELATIVI ADEMPIMENTI NELL 'AMBITO DI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA (GARE) E PROCEDURE NEGOZiate (AFFIDAMENTO DIRETTO A TRATTATIVA PRIVATA);</i>	<i>19</i>
o	<i>SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.....</i>	<i>19</i>
o	<i>APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI – GESTIONE APPALTI</i>	<i>19</i>
o	<i>ASSEGNAZIONE E GESTIONE, ANCHE INDIRETTA, DI INCARICHI DI CONSULENZE ESTERNE.....</i>	<i>19</i>
o	<i>GESTIONE AGENTI / DEALER / PROCACCIATORI D 'AFFARI.....</i>	<i>19</i>
o	<i>GESTIONE DEI RAPPORTI COMMERCIALI CON SOGGETTI PRIVATI (CANALE DIRETTO E INDIRETTO).</i>	<i>19</i>
o	<i>APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI – GESTIONE APPALTI</i>	<i>21</i>
o	<i>ASSEGNAZIONE E GESTIONE, ANCHE INDIRETTA, DI INCARICHI DI CONSULENZE ESTERNE.....</i>	<i>21</i>
o	<i>GESTIONE AGENTI / DEALER / PROCACCIATORI D 'AFFARI.....</i>	<i>21</i>
o	<i>GESTIONE DEI RAPPORTI COMMERCIALI CON SOGGETTI PRIVATI (CANALE DIRETTO E INDIRETTO).</i>	<i>21</i>
o	<i>PROCESSO DI FATTURAZIONE ATTIVA – INCASSI E GESTIONE DEL CREDITO.....</i>	<i>21</i>
o	<i>GESTIONE DEI RAPPORTI COMMERCIALI CON SOGGETTI PRIVATI (CANALE DIRETTO E INDIRETTO).</i>	<i>21</i>
o	<i>GESTIONE DEI RAPPORTI CON L 'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.....</i>	<i>23</i>
o	<i>GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI</i>	<i>23</i>



1. DEFINIZIONI

“Appaltatori”: convenzionalmente si intendono tutti gli appaltatori di opere o di servizi ai sensi del Codice civile, nonché i subappaltatori, i somministranti, i lavoratori autonomi che abbiano stipulato un contratto d’opera con la Società e di cui questa si avvale nei Processi Sensibili.

“CCNL”: Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.

“Comitato delle Segnalazioni”: il Comitato incaricato di ricevere e gestire le segnalazioni delle violazioni ai sensi del D. Lgs. 24/2023 (Whistleblowing).

“Consulenti”: soggetti non dipendenti della Società che agiscono in nome e/o per conto di ESI S.p.A. sulla base di un mandato o di un altro rapporto di collaborazione.

“Decreto”: il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001.

“Delega”: l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

“Destinatari”: tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: gli organi societari ed i loro componenti, i dipendenti, i Fornitori, gli Appaltatori, gli agenti della Società, i Consulenti, i collaboratori a progetto e i lavoratori somministrati, coinvolti nei Processi Sensibili, nonché i membri dell’Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.

“Fornitori”: i fornitori di beni (merci e materiali per la produzione) e servizi (escluse le consulenze) di cui la Società si avvale nell’ambito dei Processi Sensibili.

“Modello”: il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal Decreto.

“OdV”: l’Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto.

“Organo Dirigente”: Consiglio d’Amministrazione di ESI S.p.A.

“Processo/i Sensibile/i” l’insieme di attività ed operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale di Esi S.p.A., in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto, così come elencate nella Parte Speciale del Modello, indicate anche genericamente e complessivamente come area/e a rischio.

“ProcessOwner” il soggetto che per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte è maggiormente coinvolto nel Processo Sensibile di riferimento o ne ha maggiore visibilità ai fini del Modello 231.

“Procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

“Reati”: le fattispecie di reato considerate dal Decreto.

“Società”: ESI S.p.A.



Esi S.p.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale C: Reati di criminalità organizzata ex art. 24-ter D. Lgs. 231/2001

“Società del Gruppo” tutte le società appartenenti al gruppo facente capo a Innovatec S.p.A. la quale le controlla ai sensi dell’art. 2359 c.c.

“Sistema di Whistleblowing”: sistema di segnalazione messo a disposizione dei dipendenti, nonché dei collaboratori e dei professionisti della società, finalizzato alla comunicazione di violazioni di leggi, violazioni del Modello rilevazioni di pericoli, frodi (reali o potenziali) o un qualunque altro rischio in grado di danneggiare l'azienda stessa, gli azionisti, i dipendenti, i clienti o la reputazione dell'ente.



2. PREMESSA

La presente Parte Speciale, dedicata alla prevenzione dei reati contro di Criminalità Organizzata e alla disciplina dei comportamenti ed attività che potrebbero astrattamente configurarli, è strutturata nelle seguenti sezioni:

- illustrazione delle **fattispecie di reato** ascrivibili alla famiglia dei reati do criminalità organizzata, astrattamente configurabili nella realtà ESI;
- identificazione dei processi ed attività aziendali di ESI a rischio di potenziale commissione dei suddetti reati e derivanti dalle attività di risk assessment condotte (c.d. **Processi Sensibili**).
- **Per ciascun Processo Sensibile** viene inoltre fornita la **descrizione sintetica delle attività riconducibili al Processo Sensibile**, nonché illustrate le **esemplificazioni più significative delle fattispecie di reato potenzialmente associabili alla realtà ESI**;
- delineazione dei **principi di comportamento e regole di condotta** applicabili nella realizzazione delle attività entro i Processi Sensibili, ad integrazione del sistema etico e delle regole di comportamento delineati al Capitolo 4.3 della Parte Generale del presente Modello;
- per **ciascun Processo Sensibile, o per categorie omogenee di processi**, viene infine fornita la previsione di **principi specifici di comportamento e di controllo**, coerentemente con i principi ispiratori definiti all'interno del Capitolo 4 della Parte Generale, ed al fine di rappresentare aspetti peculiari delle componenti del sistema di controllo interno rilevanti ai fini della disciplina del/i Processo/i.



3. LE FATTISPECIE DI REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-BIS DEL DECRETO)

Tra i reati di Criminalità Organizzata previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli astrattamente configurabili nell'ambito delle attività svolte da ESI:

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)** – *“Il reato si configura qualora tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti con la reclusione da tre a sette anni; per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere uno dei delitti di cui agli articoli 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 c.p. (tratta di persone) e 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'articolo 12, comma 3-bis del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al D.Lgs. n. 286/98 (disposizioni contro le immigrazioni clandestine), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi di promozione, costituzione, organizzazione dell'associazione e da quattro a nove anni nei casi di mera partecipazione all'associazione.*
- **Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)** – *“Il reato si configura nei confronti di chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; il partecipante è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene summenzionate sono aumentate da un terzo alla metà. Tali disposizioni si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*
- **Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (art. 24 ter, primo comma, D.Lgs. 231/01):** *tale previsione normativa è volta a sanzionare i delitti commessi avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva,*



nonché il reato di c.d. concorso esterno nell'associazione mafiosa, fattispecie di elaborazione giurisprudenziale, che si ravvisa nella condotta di un soggetto esterno all'associazione a delinquere che apporti un contributo causale determinante al perseguimento degli scopi illeciti e alla vita stessa dell'associazione mafiosa. I requisiti per la configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa sono i seguenti: l'occasionalità e l'autonomia del contributo prestato; la funzionalità del contributo al perseguimento degli scopi associativi e l'efficienza causale del contributo al rafforzamento e al consolidamento dell'associazione; inoltre è necessaria la sussistenza, in capo al soggetto agente del dolo, ossia la consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti. Ai sensi dell'art. 7 legge l.12 luglio 1991 nr. 203, per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Come anticipato nel Paragrafo 2.2.3 della Parte Generale, risultano invece esclusi dalla presente parte speciale, seppur riconducibili alla categoria dei "Reati di criminalità organizzata".

- **Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, primo comma, lett. A), n. 5 c.p.p.)** - *I delitti in esame sono previsti dalla L. 895/1967 e dalla L. 110/1975. Si riportano le principali fattispecie di reato: Art. 1 L. 895/1967 (fabbricazione o introduzione nello Stato o messa in vendita o cessione a qualsiasi titolo, senza licenza, di armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere; pena: reclusione da tre a dodici anni e multa da euro 413 a euro 2.065); Art. 2 L. 895/1967 (illegale detenzione a qualsiasi titolo delle armi, munizioni ed esplosivi summenzionati, pena: reclusione da uno a otto anni e multa da euro 206 a euro 1.549); Art. 4 L. 895/1967 (illegale trasporto in luogo pubblico o aperto al pubblico delle armi, munizioni, esplosivi di cui all'art. 1 della Legge 895/67; pena: reclusione da due a dieci anni e multa da euro 206 a euro 2.065); Art. 23, commi 2, 3, 4, 5 e 6, L. 110/1975 (fabbricazione, introduzione nello Stato, esportazione, commercio, messa in vendita o cessione di armi o canne clandestine; pena: reclusione da tre a dieci anni e multa da euro 206 a euro 1.549; detenzione di armi o canne clandestine, pena: reclusione da uno a sei anni e multa da euro 103 a euro 1.032. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da euro 154 a euro 1.549 a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi delle armi).*
- **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)**. *Commisce il reato in questione chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416 bis c.p. (che punisce la condotta di procacciamento del voto in occasione di*



consultazioni elettorali) in cambio della erogazione di denaro. La pena prevista è la reclusione da sette a dodici anni.

- **Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.).** - *Il reato si configura nei confronti di chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione; la pena è la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*
- **Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90)** - *Il reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 (ovvero produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope); chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

Ai fini della prevenzione di tali fattispecie di reato, ove possibile, troveranno comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice Etico.



4. PROCESSI SENSIBILI

L'inserimento, nell'ambito del D.Lgs. 231/2001, dei reati di criminalità organizzata trova fondamento nella Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio Europeo del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, avente come obiettivo il riavvicinamento del diritto penale sostanziale degli Stati membri dell'Unione Europea per il contrasto comune al crimine organizzato e richiamante anche l'obbligo per gli Stati dell'UE di prevedere una responsabilità per le persone giuridiche in relazione ai delitti associativi.

I reati considerati presuppongono condotte lesive dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento del vivere civile, tendendo alla protezione di beni e valori essenziali alla pacifica convivenza associata ed all'ordinato funzionamento dell'ordinamento democratico.

In particolare, il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) si caratterizza per la presenza dei seguenti elementi:

- a) esistenza di un vincolo associativo tra almeno tre soggetti, tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati dall'associazione;
- b) esistenza di un programma criminoso (ovvero volto alla realizzazione di una serie di delitti, c.d. "delitti fine") a carattere indeterminato, per quanto concerne il numero, le modalità, i tempi, gli obiettivi dei delitti programmati (che possono anche essere della stessa specie);
- c) esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, che sia idonea ed adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira. Tale struttura organizzativa, pur potendo anche essere preesistente alla ideazione criminosa e già adibita a finalità lecite, deve tuttavia distinguersi dalla normale struttura organizzativa societaria;
- d) elemento psicologico: coscienza e volontà di far parte di un impegno collettivo permanente e di svolgere i propri compiti al fine di compiere i delitti oggetto del programma criminoso.

Pur ritenendo che la normativa in esame preveda che l'analisi dei rischi riguardi esclusivamente i reati di cui all'art. 24 ter D.Lgs. 231/2001, la Società ha voluto, per propria scelta prudenziale, estendere l'analisi anche alla possibile realizzazione di quei **"delitti fine"** alla cui commissione il delitto di associazione per delinquere potrebbe essere finalizzato in ambito aziendale. Delitti che più frequentemente sono contestati dagli organi inquirenti in ambito societario e per i quali il rischio di realizzazione può apparire astrattamente maggiore, anche alla luce dell'assetto organizzativo e di business della Società.

Tale approccio, certamente non previsto dalla lettera dell'art. 24 ter del Decreto (che si limita per l'appunto a richiamare, quale reato presupposto, il delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., e non i singoli "delitti fine" alla realizzazione dei



quali l'associazione criminosa è finalizzata) è parso essere, come detto, il più prudente nell'ottica di una anticipata analisi dei rischi in ambito di criminalità organizzata, in difetto di precise indicazioni giurisprudenziali sul punto e nell'attesa di maggiori indicazioni provenienti a seguito dell'aggiornamento delle "Linee Guida di Confindustria".

Conseguentemente la Società, pur ritenendo che la prevenzione dei reati di cui all'art. 24 ter D. Lgs. 231/2001 debba essere in primis garantita dal rispetto del Codice Etico e del Modello nel suo complesso, dal sistema delle deleghe aziendale, oltre che dalla stretta osservanza delle disposizioni di legge, all'esito delle attività di risk assessment in materia di criminalità organizzata non solo ha identificato ulteriori protocolli e strumenti di controllo volti alla prevenzione dei reati associativi in sé considerati, ma ha prudentemente voluto estendere l'analisi e l'individuazione di ulteriori protocolli e strumenti di controllo specificamente per i "delitti fine", come qui sotto identificati.

Tali "delitti fine" sono stati individuati nei seguenti:

a) Truffa (art. 640 c.p.).

b) Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto:

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici/Dichiarazione Infedele/Omessa dichiarazione (artt. 3, 4 e 5 D.Lgs. 74/2000);

Inoltre, qualora i "delitti fine" rientrino tra le fattispecie di reato-presupposto del D.Lgs. 231/2001 già considerate nel presente Modello (ad es. reati contro la Pubblica Amministrazione, reati di riciclaggio), varranno i presidi e i sistemi di controllo ivi previsti.

Con riferimento specifico ai reati in tema di criminalità organizzata, ai fini della presente Parte Speciale, i Processi Sensibili possono essere identificati nei seguenti:

1. Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e dei relativi adempimenti nell'ambito di procedure ad evidenza pubblica (gare) e procedure negoziate (affidamento diretto a trattativa privata);
2. Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
3. Selezione e assunzione delle risorse umane;
4. Approvvigionamento (beni e servizi);
5. Assegnazione e gestione, anche indiretta, di incarichi di consulenze esterne;
6. Gestione agenti/dealer/procacciatori d'affari;
7. Gestione dei rapporti commerciali con soggetti privati (canale diretto e indiretto);
8. Processo di fatturazione attiva – incassi e gestione del credito



Esi S.p.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale C: Reati di criminalità organizzata ex art. 24-ter D. Lgs. 231/2001

9. Gestione delle attività di Marketing / Promozionali / Sponsorizzazioni / donazioni / omaggi.

Eventuali integrazioni dei suddetti Processi Sensibili a rischio potranno essere richieste a cura dell'Organismo di Vigilanza della Società, al quale viene dato mandato di identificare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi affinché l'Organo Dirigente della Società provveda a modificare e/o integrare conseguentemente il Modello.

Di seguito, per ciascun Processo Sensibile, verranno fornite in particolare:

- la descrizione sintetica del Processo Sensibile;
- la delineazione dei reati che potrebbero essere astrattamente commessi nell'ambito del Processo."



Esi S.p.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale C: Reati di criminalità organizzata ex art. 24-ter D. Lgs. 231/2001

#	Processo Sensibile	Descrizione del processo	Reati ipotizzabili
1	GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI E DEI RELATIVI ADEMPIMENTI NELL'AMBITO DI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA (GARE) E PROCEDURE NEGOZiate (AFFIDAMENTO DIRETTO A TRATTATIVA PRIVATA)	Per la descrizione del Processo si rimanda alla Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione"	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata alla turbata libertà degli incanti Tale fattispecie di reato può configurarsi qualora due o più esponenti di ESI si associno con gli esponenti di altre società concorrenti al fine di turbare sistematicamente il regolare svolgimento delle gare d'appalto alle quali ESI prende parte o allontanare altri partecipanti dalla gara.
2	GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA	Per la descrizione del Processo si rimanda alla Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione"	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata alla commissione di reati in materia di imposte sui redditi Il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati in materia di imposte sui redditi potrebbe configurarsi qualora due o più esponenti di ESI e un rappresentante di una società terza (ad es. un consulente) si associno allo scopo di utilizzare le fatture emesse da quest'ultima nella formazione della dichiarazione dei redditi ESI.
3	SELEZIONE E ASSUNZIONE DELLE RISORSE UMANE	Per la descrizione del Processo si rimanda alla Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione"	Concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso: Il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso potrebbe configurarsi qualora ESI assuma un soggetto direttamente o indirettamente collegato ad un'organizzazione criminosa al fine di agevolare l'attività ed allo scopo di ottenere dei vantaggi dalle attività illecite poste in essere dall'organizzazione. Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)



Esi S.p.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale C: Reati di criminalità organizzata ex art. 24-ter D. Lgs. 231/2001

			Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora venga assunto nell'area vendite un affiliato ad una associazione di tipo mafioso, al fine di sfruttare la forza intimidatrice dell'associazione per ottenere la stipula di contratti attivi di business.
4	APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI	Per la descrizione del Processo si rimanda alla Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione"	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.): a) finalizzata alla commissione di reati in materia di imposte sui redditi: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D.Lgs. 74/2000); b) finalizzata alla dichiarazione infedele/dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (D.Lgs. 74/2000): a) Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi nell'ipotesi in cui uno o più esponenti di ESI ed esponenti di una società terza fornitrice di servizi, si associno con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e si avvalgano nella formazione delle dichiarazioni dei redditi della Società, di fatture o altri documenti - emessi da parte della società fornitrice dei servizi - a fronte di operazioni in tutto o in parte non realmente effettuate o che indichino i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, registrando tali documenti nelle scritture contabili obbligatorie di ESI. b) Tale ipotesi di reato si potrebbe astrattamente realizzare nel caso in cui alcuni esponenti di ESI si associno con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicando, nella dichiarazione dei redditi della Società, elementi passivi fittizi attinenti a consulenze falsamente rappresentate nelle scritture contabili di ESI



Esi S.p.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale C: Reati di criminalità organizzata ex art. 24-ter D. Lgs. 231/2001

5	ASSEGNAZIONE E GESTIONE, ANCHE INDIRETTA, DI INCARICHI DI CONSULENZA ESTERNA	Per la descrizione del Processo si rimanda alla Parte Speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata alla commissione di reati in materia di imposte sui redditi Tale ipotesi di reato potrebbe verificarsi qualora venga costituita una associazione tra uno o più esponenti di ESI ed esponenti di una Società terza fornitrice di servizi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi per la formazione delle dichiarazioni dei redditi di ESI di fatture o altri documenti emessi da parte della Società fornitrice di servizi, a fronte di operazioni in tutto o in parte non realmente effettuate, ovvero indicando corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale e registrando tali documenti nelle scritture contabili obbligatorie di ESI.
6	GESTIONE AGENTI / DEALER / PROCACCIATORI D’AFFARI	Per la descrizione del Processo si rimanda alla Parte Speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”	Associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 c.p.) L’associazione per delinquere di stampo mafioso potrebbe astrattamente configurarsi qualora venga utilizzata, da parte di un agente di ESI affiliato ad una associazione di tipo mafioso, la forza intimidatrice del vincolo associativo per ottenere la conclusione per la società.
7	GESTIONE DEI RAPPORTI COMMERCIALI CON SOGGETTI PRIVATI	Per la descrizione del Processo si rimanda alla Parte Speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata alla commissione di reati in materia di imposte sui redditi: a) emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000) b) truffa (art. 640 c.p.): a) Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi nell’ipotesi in cui più soggetti apicali della Società ed un cliente si associno con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e si avvalgano



Esi S.p.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale C: Reati di criminalità organizzata ex art. 24-ter D. Lgs. 231/2001

			nella formazione delle dichiarazioni dei redditi del cliente di fatture emesse dalla Società per prestazioni di vendita in tutto o in parte non realmente effettuate o che indichino i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale; b) Tale ipotesi di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora venissero definite, da parte di esponenti della Società, linee guida, ovvero erogata attività formativa avente ad oggetto la sistematica adozione, da parte dei venditori della Società, di condotte fraudolente nei confronti dei clienti al fine di conseguire un vantaggio per la società. Concorso esterno in associazione di tipo mafioso Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un soggetto apicale di ESI, al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, concluda un contratto con un agente affiliato a detta organizzazione, allo scopo di sfruttarne la forza di intimidazione e la condizione di assoggettamento che ne deriva per ottenere la conclusione di contratti.
8	PROCESSO DI FATTURAZIONE ATTIVA – INCASSI E GESTIONE DEL CREDITO	Per la descrizione del Processo si rimanda alla Parte Speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”	Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata alla commissione di reati in materia di imposte sui redditi: a) emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000) tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora dirigenti della Società, con la finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, si accordino per emettere fatture per vendite fittizie, registrando tali documenti nelle scritture contabili obbligatorie di ESI.
	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI MARKETING / PROMOZIONALI / SPONSORIZZAZIONI / DONAZIONI /	Per la descrizione del Processo si rimanda alla Parte Speciale	Concorso esterno in associazione di stampo mafioso:



Esi S.p.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale C: Reati di criminalità organizzata ex art. 24-ter D. Lgs. 231/2001

	OMAGGI	A “Reati contro la Pubblica Amministrazione”	Tale fattispecie di reato potrebbe configurarsi astrattamente qualora un esponente di ESI, al fine di agevolare l’attività di una associazione di tipo mafioso, offra un omaggio ad una società cliente affiliata a detta associazione, allo scopo di avere in cambio vantaggi ottenuti con la forza dell’intimidazione dell’associazione mafiosa.
--	--------	--	--



5. PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA E COMPORTAMENTO E DI ASSETTO DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

La presente sezione illustra le regole di condotta generali e di comportamento, nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che, unitamente ai principi definiti al Capitolo 4 della Parte Generale in materia di componenti del sistema di controllo preventivo ed ai principi specifici sanciti nel paragrafo 6 dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel Paragrafo 3.

La presente Parte Speciale “C” prevede l’espresso divieto – a carico dei Destinatari del presente Modello - di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24-ter del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico;

in particolare, i Destinatari non potranno:

- a) non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento alle fattispecie di reato di cui all’art. 24-ter D.Lgs. 231/2001;
- b) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge nello svolgimento delle attività afferenti ai Processi Sensibili;
- c) verificare l’esistenza di requisiti che attestino l’onorabilità e la liceità di condotta di fornitori, appaltatori, consulenti, partner commerciali coinvolti nei Processi Sensibili sotto specificati, sia in sede di instaurazione, sia in sede di svolgimento del rapporto con gli stessi;
- d) attivarsi immediatamente nel caso di percezioni e/o segnalazioni negative circa l’onorabilità di soggetti con i quali si interagisce;
- e) non effettuare o promettere, in favore di soggetti con cui si è instaurato un rapporto associativo, anche temporaneo, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto associativo con essi costituito;
- f) non riconoscere, in favore dei collaboratori, consulenti, appaltatori e fornitori, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;
- g) la realizzazione delle attività entro i Processi Sensibili dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni aziendali competenti e individuate attraverso l’organigramma aziendale vigente, il sistema di poteri/procure e disposizioni organizzative e il sistema procedurale;



Esi S.p.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale C: Reati di criminalità organizzata ex art. 24-ter D. Lgs. 231/2001

- sottoporre all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere;
- i contratti con i terzi devono essere redatti secondo gli standard aziendali in uso e devono prevedere l'inserimento sistematico di una "clausola 231" in base alla quale il soggetto terzo dichiara di aver preso visione dei contenuti del Modello, del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, a pena di risoluzione del contratto.



6. PRINCIPI SPECIFICI E COMPONENTI DEL SISTEMA DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Con riferimento ai Processi Sensibili rappresentati nel § 4 della presente Parte Speciale vengono illustrati di seguito i principi specifici delineati al fine di disciplinare le attività realizzate nell'ambito di ciascun Processo Sensibile o per categorie omogenee di processi o fasi di attività.

6.1 Protocolli specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo riconducibili alla fase di “Selezione di Soggetti terzi”:

- GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI E DEI RELATIVI ADEMPIMENTI NELL'AMBITO DI PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA (GARE) E PROCEDURE NEGOZiate (AFFIDAMENTO DIRETTO A TRATTATIVA PRIVATA);
- SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
- APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI – GESTIONE APPALTI
- ASSEGNAZIONE E GESTIONE, ANCHE INDIRETTA, DI INCARICHI DI CONSULENZE ESTERNE
- GESTIONE AGENTI / DEALER / PROCACCIATORI D'AFFARI
- GESTIONE DEI RAPPORTI COMMERCIALI CON SOGGETTI PRIVATI (CANALE DIRETTO E INDIRETTO)

I Destinatari coinvolti in tale attività devono:

- assicurare che la scelta di tali soggetti (fornitori, appaltatori, consulenti, partner commerciali, agenti) avvenga attraverso procedure di qualifica chiare, certe e non discriminanti confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali offerte e assicurando l'orientamento verso fornitori che diano le maggiori garanzie sotto l'aspetto etico, organizzativo, tecnico, finanziario;
- assicurare che il suddetto processo di qualifica preveda la raccolta di informazioni sull'onorabilità della controparte, anche ad esempio attraverso la richiesta sistematica di documenti quali il certificato antimafia, il certificato del casellario giudiziale, ovvero in alternativa autodichiarazioni circa l'assenza di precedenti penali, visura camerale in caso di società;
- assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi quali fornitori, appaltatori, partner commerciali, agenti e consulenti avvenga a seguito di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità al fine di evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la commissione dei reati di cui all'art. 24-ter D.Lgs. 231/2001, e nel pieno rispetto del Modello e del Codice Etico;
- assicurare il monitoraggio periodico di tali soggetti attraverso un processo di riqualifica;
- assicurare la corretta archiviazione e conservazione di tutta la documentazione prodotta al fine di garantire la tracciabilità delle attività di verifica preventiva circa la sussistenza dei requisiti di onorabilità e di riqualifica periodica dei soggetti terzi;
- non selezionare quali controparti contrattuali di ESI i soggetti terzi che rifiutino di fornire o comunque non forniscano la documentazione suddetta;



- effettuare un'analisi preventiva del territorio interessato ad una nuova iniziativa commerciale/imprenditoriale per comprenderne il livello di rischio di infiltrazione criminosa, ad esempio verificando che non vi siano in corso dei procedimenti nei confronti dei soggetti terzi, (persone sia fisiche sia giuridiche) o effettuando delle ricerche su pubblicazioni di articoli per reati di cui all'art. 24 ter D. Lgs. 231/2001 riconducibili ad operatori siti nel territorio interessato;
- assicurare il monitoraggio periodico di tali soggetti attraverso un processo di riqualifica;
- assicurare che gli accordi tali soggetti siano formalizzati mediante redazione di un contratto/lettera d'incarico, debitamente autorizzato da soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare e di eventuali deliverable da produrre in relazione all'attività svolta (nel caso in cui la prestazione stessa lo preveda);
- assicurare che gli accordi sovra specificati contengano apposita clausola relativa al D. Lgs. 231/01 che preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali inadempienze dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale;
- assicurare il sistematico inserimento, nei contratti conclusi con i Consulenti, Appaltatori, Fornitori di clausole che prevedano l'impegno a comunicare senza indugio a ESI il venir meno dei requisiti di onorabilità e affidabilità ovvero qualsiasi circostanza che possa influire sul mantenimento di tali requisiti;
- assicurare che, nel caso in cui le attività di business si realizzino tramite costituzione di ATI, tramite Joint venture con un altro socio o società, o tramite acquisizione di progetti, impianti o società esistenti, venga effettuata, in via preliminare, una valutazione di eventuali profili critici o aree di rischio nella gestione dei rapporti con le controparti mediante ottenimento di documenti utili a tale valutazione quali ad esempio. visura camerale, certificato antimafia, certificato generale del casellario giudiziale. Qualora si tratti di società estere, se praticabile, dovrà essere richiesta alle controparti analoga documentazione emessa dagli uffici esteri equivalenti;
- la scelta di un Consulente/di un Socio Locale all'assegnazione di un incarico/avvio di un rapporto di partnership deve avvenire solo a seguito della raccolta e dall'analisi sistematica di documentazione (es. certificato antimafia/casellario giudiziale, autodichiarazione circa l'assenza di precedenti penali, ecc.) volta a valutare l'onorabilità del Consulente/Socio Locale;
- verificare l'effettiva erogazione della fornitura/adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento;
- assicurare la corretta esistenza ed archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito del processo di approvvigionamento di beni e servizi.



6.2 Protocolli specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo relativi alla fase di “Fatturazione”:

- APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI – GESTIONE APPALTI
- ASSEGNAZIONE E GESTIONE, ANCHE INDIRETTA, DI INCARICHI DI CONSULENZE ESTERNE
- GESTIONE AGENTI / DEALER / PROCACCIATORI D’AFFARI
- GESTIONE DEI RAPPORTI COMMERCIALI CON SOGGETTI PRIVATI (CANALE DIRETTO E INDIRETTO)
- PROCESSO DI FATTURAZIONE ATTIVA – INCASSI E GESTIONE DEL CREDITO

I Destinatari coinvolti in tale attività devono:

- verificare l’effettiva erogazione della fornitura/adempimento della prestazione oggetto del rapporto contrattuale e degli eventuali stati di avanzamento;
- assicurare la corretta esistenza ed archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell’ambito del Processo di approvvigionamento di beni e servizi;
- assicurare che il processo di fatturazione attiva sia completo e tempestivo;
- assicurare che tutte le transazioni intercompany siano effettuate in modo da garantire la completa tracciabilità e trasparenza delle operazioni;
- assicurare la tracciabilità nell’ambito della gestione dei rapporti intercompany attraverso: a) un sistematico flusso documentale generato nell’ambito dei rapporti stessi; b) la conservazione e archiviazione della documentazione amministrativo-contabile.
- le figure aziendali sono tenute ad attenersi scrupolosamente alla documentazione organizzativa aziendale formalizzata con riferimento ai Processi Sensibili;
- Tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con soggetti terzi, di acquisto o vendita di partecipazioni, di finanziamento a controllate e collegate ed altri rapporti intercompany, aumenti di capitale, incasso dividendi, ecc. sono regolati esclusivamente attraverso il canale bancario, l’unico atto ad assicurare, grazie ai moderni sistemi elettronici e telematici, adeguati livelli di sicurezza, tracciabilità ed efficienza nelle operazioni di trasferimento di denaro tra operatori economici;
- assicurare la tracciabilità nell’ambito della gestione dei rapporti infragruppo attraverso: a) un sistematico flusso documentale generato nell’ambito dei rapporti stessi; b) la conservazione e archiviazione della documentazione amministrativo-contabile.

6.3 Protocolli specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo relativi alla fase di “Definizione linee guida commerciali”

- GESTIONE DEI RAPPORTI COMMERCIALI CON SOGGETTI PRIVATI (CANALE DIRETTO E INDIRETTO)

I Destinatari coinvolti in tale attività devono:

- rispettare rigorosamente le regole di correttezza commerciale dettate dalla società nonché le norme di legge e regolamentari a tutela del mercato, del consumatore e



del cliente finale in generale, in ossequio ai principi di trasparenza, buona fede, completezza informativa;

- utilizzare unicamente i format contrattuali predisposti dalla Società nell'instaurazione del rapporto commerciale con il cliente;
- prendere parte alle sessioni formative organizzate da ESI relativamente alla conoscenza e diffusione delle suddette policy/linee guida commerciali e regole di correttezza commerciale alle quali tutta la rete vendita (interna ed esterna, ad es. agenti) devono sottostare nell'ambito della promozione commerciale per conto di ESI;
- sospendere immediatamente le forniture ai clienti qualora risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale;
- le figure aziendali sono tenute ad attenersi scrupolosamente alla documentazione organizzativa aziendale formalizzata con riferimento ai Processi Sensibili.

6.4 Protocolli specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo relativi al Processo Sensibile “Selezione, assunzione e inserimento delle risorse umane”

I Destinatari coinvolti in tale attività devono:

- assicurare che la selezione del personale avvenga sulla base di principi che garantiscano una valutazione dei candidati effettuata nel rispetto dei principi sanciti nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo e che sia garantita la tracciabilità del processo di selezione mediante l'utilizzo di apposita documentazione nelle diverse fasi del processo;
- prima di formalizzare l'assunzione di una risorsa selezionata, verificare la sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo alla stessa, mediante la richiesta di proprio casellario giudiziale (o altra documentazione quale autodichiarazione circa l'assenza di precedenti penali definitivi);
- curare l'organizzazione di apposite sessioni di informazione e formazione aventi ad oggetto la diffusione di conoscenze e notizie sulle forme di criminalità nel territorio in cui opera la Società nonché l'aggiornamento sull'evoluzione dei rischi da infiltrazione da criminalità organizzata.
- astenersi dall'utilizzare i beni aziendali assegnati in proprio favore in modo improprio, contrario alla legge.

Si precisa inoltre che:

- le figure aziendali sono tenute ad attenersi scrupolosamente alla documentazione organizzativa aziendale formalizzata con riferimento al Processo Sensibile.



6.5 Protocolli specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo relativi al Processo Sensibile “Gestione delle attività di Marketing / promozionali / sponsorizzazioni / Donazioni / Omaggi”

I Destinatari coinvolti nelle attività di Gestione delle attività di Marketing / promozionali / sponsorizzazioni / Donazioni / Omaggi devono:

- verificare preliminarmente l'onorabilità dei soggetti, enti, associazioni, destinatari di donazioni e atti di liberalità, mediante la raccolta di informazioni preliminari e/o richiesta di documentazione attestante l'esistenza dei requisiti di onorabilità in capo agli stessi;
- garantire che il valore, la natura e lo scopo del regalo/liberalità abbiano chiari scopi umanitari, di beneficenza, culturali, artistici e di ricerca scientifica e siano considerati legali ed eticamente corretti;
- le figure aziendali sono tenute ad attenersi scrupolosamente alla documentazione organizzativa aziendale formalizzata con riferimento al Processo Sensibile.

6.6 Protocolli specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo relativi ai seguenti Processi sensibili

- GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
- GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

Oltre a quanto stabilito nelle Parti Speciali “A” e “D”, i Destinatari coinvolti in tali attività devono:

- effettuare tutte le attività di determinazione delle imposte dirette ed indirette nel rispetto delle procedure della Società;
- attenersi alle circolari, istruzioni e risoluzioni emanate dalle Autorità pubbliche competenti (Agenzia delle Entrate, Ministero delle Finanze);
- assicurare che il processo di fatturazione attiva sia completo e tempestivo;
- assicurare la corretta archiviazione di tutta la documentazione amministrativo-contabile;
- osservare scrupolosamente le indicazioni e i principi contenuti nelle prassi organizzative specifiche a disciplina della gestione dei flussi finanziari;
- astenersi dal concedere a soggetti terzi sconti, premi, note di credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi;
- tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con soggetti terzi Fornitori, di acquisto o vendita di partecipazioni, di finanziamento a controllate e collegate ed altri rapporti intercompany, aumenti di capitale, incasso dividendi, ecc. sono regolati esclusivamente attraverso il canale bancario, l'unico atto ad



Esi S.p.A.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Parte Speciale C: Reati di criminalità organizzata ex art. 24-ter D. Lgs. 231/2001

assicurare, grazie ai moderni sistemi elettronici e telematici, adeguati livelli di sicurezza, tracciabilità ed efficienza nelle operazioni di trasferimento di denaro tra operatori economici.